

**BANDO DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO SENZA INTERESSE A FRONTE DEL  
CAPITALE SOCIALE VERSATO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE  
E LORO CONSORZI – L.R. n. 5/2003, Art. 2 – ANNO 2021.**

**1) Premessa**

La Regione favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi mediante la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato o incrementato.

**2) Fondi a disposizione**

I fondi a disposizione per l'anno 2021 sono pari a € 147.601,31 e sono posti a carico del bilancio 2021/2023, annualità 2021, sul capitolo 2140130003. Le previsioni sono determinate dagli accertamenti dei proventi derivati da rientri del medesimo intervento (cap. n. 1504030003) registrati nell'anno 2021, e dalle eventuali ulteriori risorse che saranno introitate nel corso dello stesso anno.

**3) Descrizione dell'intervento**

Il finanziamento senza interessi è concesso proporzionalmente al capitale versato o incrementato.

Per capitale sociale versato si intende esclusivamente quello interamente versato dai soci delle cooperative di nuova costituzione, ovvero costituite dal 1° gennaio dell'anno solare precedente a quello nel quale viene presentata la domanda di finanziamento.

Per capitale sociale incrementato, si intende quello versato in aumento, a partire dal 1° gennaio dell'anno solare precedente a quello nel quale viene presentata la domanda di finanziamento.

Per le cooperative e loro consorzi costituiti dal 1° gennaio dell'anno solare precedente a quello nel quale viene presentata la domanda il finanziamento è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le cooperative o loro consorzi già costituiti, il finanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci.

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria di pari importo irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta. Detta garanzia può essere prestata da banche, da imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica.

Detta garanzia deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria da parte del dirigente della Posizione di Funzione competente ed alla conseguente sottoscrizione della convenzione.

Se entro i 60 (sessanta) giorni sopra citati le cooperative e loro consorzi assegnatarie dei

benefici non producono la garanzia fideiussoria, vengono dichiarate decadute con decreto del dirigente della Posizione di funzione competente e le risorse liberatesi saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria per la cooperativa ubicata nella prima posizione utile in graduatoria. Eventuali richieste di proroga per eccezionali motivi devono essere presentate prima della scadenza alla Posizione di funzione competente.

### **3) Durata del finanziamento**

La durata dei finanziamenti concessi per l'annualità 2021 è determinata con il Quadro Attuativo di cui alla D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021, ai sensi degli artt. 9 e 11 della L.R. n. 5/2003, a cui il presente bando dà esecuzione.

Pertanto si prevede che il finanziamento concesso sulla base del predetto Quadro Attuativo annuale venga restituito, dopo due anni dall'erogazione, in sei rate secondo le scadenze di cui allo schema successivo:

- 1° rata – 30 giugno del secondo anno successivo a quello di erogazione
- 2° rata – 31 gennaio dell'anno successivo alla 1° rata
- 3° rata – 30 giugno successivo alla 2° rata
- 4° rata – 31 gennaio dell'anno successivo alla 3° rata
- 5° rata – 30 giugno successivo alla 4° rata
- 6° rata – 31 gennaio dell'anno successivo alla 5° rata

La struttura regionale è autorizzata a concedere, in casi di perdurante difficoltà aziendale e previa motivata e circostanziata richiesta da parte della cooperativa e loro consorzi, al massimo n. 3 (tre) sospensioni temporanee dei pagamenti rateali senza modificare il termine finale previsto per la restituzione completa del finanziamento, così come un solo slittamento per massimo 12 (dodici) mesi, con conseguente adeguamento delle scadenze indicate nella fideiussione già presentata.

### **4) Intensità dell'aiuto concesso**

Il finanziamento verrà concesso in relazione al capitale sociale versato/incrementato a partire dal 1° gennaio dell'anno solare precedente a quello nel quale viene presentata la domanda di finanziamento fino al momento della presentazione della domanda medesima, nel rispetto delle disposizioni contenute nel 3° comma dell'art. 4 del regolamento (UE) 1407/2013, in particolare per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo saranno applicati i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione del contributo.

Per l'annualità 2021 l'importo massimo concedibile è pari ad € 30.000,00.

Al fine di favorire l'abbattimento degli oneri a carico delle cooperative o dei loro consorzi per la stipula delle garanzie fideiussorie, potranno essere detratte dall'ultima rata i costi sostenuti per la fideiussione fino ad un importo massimo corrispondente al 3% confermato del totale del finanziamento concesso, previa opportuna richiesta debitamente documentata.

### **5) Beneficiari**

Beneficiari del presente intervento sono le cooperative ed i loro consorzi tra imprese cooperative con sede legale e operativa nella Regione Marche. Per usufruire di eventuali particolari priorità o condizioni agevolative previste per la categoria, le cooperative sociali

debbono essere iscritte all'albo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 18/12/2001, n. 34. Sono ammesse ai finanziamenti le cooperative e i loro consorzi che operino in qualsiasi settore ad eccezione di quelli indicati all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") generale.

## 6) Requisiti di ammissibilità

Per essere ammissibili al contributo le cooperative e loro consorzi devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere iscritte all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché all'albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;
2. essere iscritte all'albo delle cooperative sociali di cui all'art. 3 della L.R. 18/12/2001, n. 34 qualora le cooperative intendessero usufruire delle particolari condizioni previste per le cooperative sociali;
3. avere sede legale e operativa nella Regione Marche;
4. possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL;
5. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
6. applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di Lavoro sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente e comparativamente più rappresentative, con riferimento a quanto disposto dall'art.7 del D.L. n. 248/07 convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31;
7. rispettare le norme sul collocamento obbligatorio relativo a persone disabili;
8. non avere in essere contenziosi con la Regione Marche relativi ad altri finanziamenti o contributi concessi dall'amministrazione regionale;
9. non essere "impresa in difficoltà" ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 paragrafo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014;
10. essere in regola con gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 220/2002 per quanto riguarda la vigilanza degli enti cooperativi:
  - le cooperative soggette alla revisione biennale o annuale devono trasmettere copia del verbale di avvenuta revisione per il biennio/anno di revisione di riferimento (annualità 2020 per le cooperative soggette a vigilanza annuale, biennialità 2018/2019 per le cooperative soggette a revisione biennale);
  - le cooperative prive di revisione, dovranno produrre a pena di esclusione la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 comma 3 del D. Lgs. n. 220/2002 e la relativa richiesta di revisione di cui all'art. 2, comma 5, per l'annualità di riferimento. Resta fermo l'obbligo per tali soggetti di trasmettere copia del verbale di avvenuta revisione all'Amministrazione Regionale, alla quale è subordinata la liquidazione del finanziamento.
11. avere una situazione patrimoniale con Patrimonio Netto positivo; a tale scopo tutte le cooperative, tenute a depositare il bilancio, dovranno presentare in sede di domanda copia dell'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese. Nel caso lo stesso si sia chiuso con una situazione di PN negativo, dovrà essere allegata l'avvenuta delibera dell'organo competente di ricapitalizzazione, e comunque la prova del versamento del capitale prima della liquidazione del contributo, tale che il PN risulti poi positivo.

12. essere ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013;

13. di non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali in corso.

I requisiti di ammissibilità sopracitati, nonché le ulteriori prescrizioni e condizioni eventualmente previste dal bando per la concessione dei contributi a sostegno delle cooperative e loro consorzi, salvo le deroghe sopra previste devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti rispettati per almeno tre anni decorrenti dalla data dell'atto di concessione del contributo, pena l'esclusione della domanda o la revoca del contributo.

## **7) Presentazione della domanda**

Le domande in bollo (ad esclusione degli organismi esentati ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 4.12.97 n. 460), redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato B "Domanda di prestito senza interesse a fronte del capitale sociale versato", trasformata in formato PDF/A e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della cooperativa/consorzio, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, deve essere trasmessa alla Regione Marche Giunta Regionale – Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione – P.F. Credito Cooperative Commercio e Tutela dei consumatori, Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona, unicamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: [regione.marche.intercom@emarche.it](mailto:regione.marche.intercom@emarche.it) **entro le ore 24,00 del giorno di martedì 16 novembre 2021** con il seguente oggetto "(nome della cooperativa/consorzio) – L.R. 5/2003, Art. 2 – D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021 – Bando di accesso ai finanziamenti senza interessi per la capitalizzazione – Anno 2021" con le seguenti modalità:

Il modello di domanda di cui all'allegato B) debitamente compilato, corredato dei bolli richiesti (salvo esenzioni previste dalla legge), unitamente ai seguenti allegati:

- Dichiarazione de minimis (Allegato E, suddiviso in E - a) (dichiarazione de minimis), E - b) (dichiarazione de minimis collegate) e E - c) (istruzioni per la compilazione de minimis) );
- Allegato F – Conto dedicato;
- Copia dell'attestazione di revisione con gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 220/2002 per quanto riguarda la vigilanza degli enti cooperativi (indicare il punto):
  - Verbale di revisione biennale 2018/2019 o annuale 2020;
  - Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 comma 3 del D. Lgs. n. 220/2002 corredata dalla relativa richiesta di revisione di cui all'art. 2, comma 5, per l'annualità di riferimento;
- Copia del libro soci;
- Copia del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.);
- Copia dei contratti di lavoro autonomo con soci (qualora stipulati)

anch'essi compilati in ogni loro parte e scansionati, trasformati in formato PDF/A, il tutto firmato digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF) ed inoltrati al suddetto indirizzo;

1.1 L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente descrizione "(nome della cooperativa/consorzio) L.R. 5/2003 Art. 2 – D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021 – Bando di accesso ai finanziamenti senza interessi per la capitalizzazione – Anno 2021";

1.2 Il testo del messaggio PEC dovrà contenere i riferimenti della cooperativa/consorzio richiedente (indirizzo, Partita IVA e nome del legale rappresentante).

1.3 La domanda in originale, completa degli allegati, dovrà essere conservata presso gli

uffici del soggetto abilitato ad apporre la firma digitale, unitamente a tutta la documentazione e a copia del documento di identità del legale rappresentante, per essere disponibile in caso di eventuali controlli.

Per la data di invio delle domande e di ogni altra comunicazione fanno fede i riferimenti temporali, data e ora, riportati sul messaggio ricevuto che attesta l'avvenuto invio ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, art. 6.

La Regione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

La Regione non assume inoltre responsabilità per ritardi conseguenti ad eventuali disguidi di rete o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Il mancato assolvimento della imposta di bollo non comporta esclusione, ma può essere regolarizzata su richiesta del responsabile del procedimento. In caso di inadempimento, sarà trasmessa ai competenti uffici finanziari.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Le domande presentate fuori del termine fissato non verranno prese in considerazione, mentre le domande carenti di uno dei dati e/o allegati non essenziali potranno essere regolarizzate su richiesta del responsabile del procedimento.

Le domande presentate anche su modulistica diversa da quella regionale saranno accolte a condizione che contengano tutte le informazioni previste dal presente Bando.

## 8) Criteri per la predisposizione della graduatoria e priorità.

Per l'annualità 2021, ai fini della concessione della agevolazione di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/2003, viene predisposta apposita graduatoria assegnando dei punteggi in relazione ai seguenti aspetti e condizioni di priorità:

<b>PUNTO</b>	<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
1	cooperative costituite in maggioranza da giovani fino a 35 anni - "bonus lavoro giovani 2021" di cui alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge Bilancio 2021);	<b>5,00</b>
2	non aver usufruito del finanziamento nel bando precedente;	<b>2,00</b>
3	cooperative di nuova costituzione (dal 01/01/2020 alla data di presentazione della domanda), i cui soci lavoratori a tempo pieno siano, per oltre il 25%, provenienti da una procedura di NASpl di cui al D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, o beneficiari delle misure previste dal Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni);	<b>2,00 per ogni unità</b>
4	cooperative a mutualità prevalente;	<b>1,00</b>
5	cooperative costituite in maggioranza da donne;	<b>2,00</b>

6	cooperative di nuova costituzione (non cumulabile con il precedente punto 5)	<b>2,00 per ogni unità</b>
7	cooperative sociali di tipo B);	<b>5,00</b>
8	assunzioni di lavoratori svantaggiati previsti dalle normative statali e regionali dal 01/01/2020 alla data di presentazione della domanda (indicazione della categoria dei soggetti)	<b>2,00 per ogni unità</b>
9	assunzione di lavoratori provenienti da una procedura assunzione di lavoratori provenienti da una procedura di NASpl di cui al D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, e di soggetti beneficiari delle misure previste dal Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni)	<b>2,00 per ogni unità</b>
10	incrementi occupazionali dal 01/01/2020 alla data di scadenza di presentazione delle domande, in cooperative già esistenti o presenza di occupati in cooperative di nuova costituzione;	<b>1,00 per ogni unità</b>
11	cooperative con sede legale e operativa in area-sisma.	<b>3,00</b>
12	entità dell'incremento di capitale in cooperative già esistenti o del versamento in cooperative di nuova costituzione:  per società cooperative € 4.000,00  per consorzi fra cooperative € 8.000,00  per società cooperative € 8.000,00  per consorzi fra cooperative € 18.000,00  Alle cooperative o consorzi il cui incremento/versamento sia inferiore a quelli minimi indicati non verrà attribuito nessun punteggio.	<b>2,00</b>    <b>4,00</b>
13	Capitale pro capite versato (totale capitale sociale/ totale numero dei soci) dal 1 gennaio 2020 al momento della presentazione della domanda:  - Quota pro capite uguale/superiore € 1.000,00  - Quota pro capite uguale/superiore € 3.000,00  - Quota pro capite uguale/superiore € 5.000,00	<b>1,00</b>  <b>2,00</b>  <b>3,00</b>
14	Patrimonio netto indicato nello stato patrimoniale del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, solo limitatamente alle cooperative già esistenti:  Importi minori o uguali a € 10.000,00	<b>2,00</b>

Importi superiori a € 10.000,00 e minori o uguali a € 50.000,00	<b>1,00</b>
Importi superiori a € 50.000,00 e minori o uguali a € 100.000,00	<b>0,5</b>

Per il calcolo dell'occupazione si terrà conto:

- per i dipendenti solo dei contratti a tempo pieno ed indeterminato;
- per i soci dipendenti/lavoratori solo l'attività svolta a tempo pieno;

Ai fini dell'applicazione dei criteri si precisa che:

- per cooperative di nuova costituzione si intendono quelle costituite dal 1° gennaio 2020 e il finanziamento verrà concesso in relazione al capitale sociale versato/incrementato a partire dal 1° gennaio 2020 fino al momento della presentazione della domanda;
- per soci lavoratori si intendono tutti quelli compresi nelle tipologie contrattuali di cui alla L. n. 142/2001;
- per incremento occupazionale si intende il numero di soci lavoratori entrati e/o dipendenti assunti dal 1 gennaio 2020 alla data di presentazione della domanda;

I prestiti sono concessi seguendo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie: a parità di punteggio, viene ammessa a finanziamento, nell'ordine, la domanda presentata dalla cooperativa che:

- a) non ha mai usufruito del beneficio previsto all'art. 2 della L.R. n. 5/2003 nell'ultimo bando;
- b) sia di più recente costituzione.
- c) viene estratta a sorteggio.

## **9) Revoca o Decadenza**

È pronunciata la decadenza dei benefici concessi nei seguenti casi:

- qualora l'impresa si trovi in condizioni di difficoltà come definite dall'art. 2 paragrafo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- qualora la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento intervengano prima o dopo la liquidazione del contributo;
- qualora venga meno la natura giuridica di cooperativa o di loro consorzio;
- qualora non siano applicati i contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 12 della L.R. n. 5/2003 e al precedente punto "Requisiti di ammissibilità";
- rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ma si adotta l'atto di revoca);
- qualora le cooperative e loro consorzi, entrate in graduatoria, non presentino la fideiussione di cui al precedente punto "Descrizione dell'intervento" entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria ovvero entro il termine fissato da una eventuale proroga;
- qualora la predetta fideiussione, anche nel periodo precedente alla restituzione del prestito, causa la liquidazione o fallimento del fideiussore o per cause tali che non debba ritenersi più idonea a garantire la Regione. La decadenza non viene

pronunciata nel caso che la cooperativa e loro consorzi provveda alla presentazione di una nuova fideiussione.

- qualora la Regione nel corso dell'istruttoria e/o ispezioni accerti la mancanza dei requisiti e/o la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- qualora non vengano rispettati i criteri e le modalità previste nel bando di attuazione.

La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di revoca del contributo, i soggetti beneficiari non hanno diritto alle eventuali quote residue ancora da erogare e devono restituire i finanziamenti indebitamente percepiti, maggiorati secondo quanto previsto dall'art. 55 della L.R. Marche n. 7 del 29/04/2011.

## **10) Procedimento**

Ai sensi della Legge n. 241/90, il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria per la formulazione delle graduatorie si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande.

Responsabile del procedimento nonché dell'istruttoria è il Dr. Roberto Recanatesi del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione – P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori - Tel 071/8063954 – e-mail: [roberto.recanatesi@regione.marche.it](mailto:roberto.recanatesi@regione.marche.it) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni relative al presente bando.

## **11) Trattamento dei dati personali**

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) rende noto le modalità di trattamento dei dati forniti in sede di presentazione della domanda.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona - casella email: [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it).

Il delegato al trattamento di tali dati è il dirigente della PF Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori. La casella di posta elettronica, alla quale dovranno essere indirizzate le questioni relative al trattamento di dati che riguardano l'impresa, è: : [regione.marche.intercom@emarche.it](mailto:regione.marche.intercom@emarche.it). La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la concessione, a favore delle imprese cooperative e loro consorzi, di finanziamenti senza interesse a fronte del capitale sociale versato previsti dall'art. 2 della L.R. 16 aprile 2003, n.5 – “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione”.

La base giuridica del trattamento è l'articolo 6 comma 1 lettera e) del Regolamento 2016/679/UE e la L.R. 5/2003.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati saranno comunicati: al Ministero dello Sviluppo Economico, per la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato; al Ministero degli Interni, per l'accertamento Antimafia; all'INPS, per l'accertamento della regolarità contributiva e alle altre amministrazioni pubbliche per eventuali accertamenti e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i

dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'Articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti assegnatari o beneficiari del finanziamento e pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti. Sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà essere richiesto all'indirizzo email del delegato del trattamento sopra indicato l'accesso ai dati personali che riguardano l'impresa, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento.